

Applicazione dei magistrati in attesa di prima valutazione.

(Risposta a quesito del 15 febbraio 2017)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 15 febbraio 2017, ha adottato la seguente delibera:

“vista la nota n. 17782 del 3.11.2016 del Presidente della Corte d'appello di ... avente ad oggetto: *"quesito in materia di applicazione dei magistrati in attesa di prima valutazione"*.

osserva:

Con la nota in esame il Presidente della Corte d'Appello di ..., premessi i diversi orientamenti interpretativi sorti in seno al Consiglio giudiziario nell'ambito di una vicenda relativa ad un'applicazione, ha chiesto:

"- quale sia l'esatta interpretazione del termine "funzioni" utilizzato al paragrafo 21.1 della circolare su applicazioni, supplenze, tabelle infradistrettuali e magistrati distrettuali; se cioè tale termine debba essere inteso come: a) riferito allo specifico ambito di esercizio dell'attività giurisdizionale svolto nell'ufficio a quo rispetto a quello da trattare nell'ufficio ad quem, ovvero b) se esso valorizzi anche la diversità di funzioni riscontrabile tra uffici di primo e di secondo grado;

- nell'ipotesi interpretativa appena delineata sub a) e, nel caso il magistrato in attesa di prima valutazione da destinare in applicazione extradistrettuale sia assegnato a funzioni promiscue, se si debba - o meno tenere conto delle funzioni esercitate in prevalenza o se sia sufficiente che egli eserciti in primo grado anche le funzioni che dovrebbe esercitare in Corte d'appello."

Il quesito in esame attiene quindi all'interpretazione del paragrafo 21.1. della circolare sulle applicazioni e supplenze, a tenore del quale è possibile disporre l'applicazione di magistrati in attesa di prima valutazione e con un anno di esercizio delle funzioni solamente nel caso in cui non sia possibile provvedere con magistrati di qualifica superiore e con il limite che l'applicazione può avvenire solo per svolgere le stesse funzioni esercitate nell'ufficio di provenienza.

Nello specifico la questione interpretativa sottoposta al Consiglio attiene alla nozione di *"funzioni esercitate"*, se sia da intendere come riferita al settore di appartenenza dell'ambito di esercizio della attività giurisdizionale ovvero sia da interpretare in senso lato come funzioni giudicanti ovvero requirenti, di primo o di secondo grado.

Attesa la *ratio* della disposizione, di sopperire alle esigenze di servizio dell'ufficio richiedente, garantendo in ogni caso che il magistrato, che non abbia conseguito la prima valutazione di professionalità, sia adibito a svolgere compiti già esercitati, deve ritenersi preferibile una nozione di funzione legata allo specifico ambito dell'attività giurisdizionale svolta e quindi al settore di assegnazione (civile, penale, lavoro). Come evidenziato nella nota, tale interpretazione è supportata da diverse disposizioni di normativa secondaria, come gli artt. 4 e ss e 17 della stessa circolare in esame, relativi alla supplenza e all'assegnazione interna.

Nell'ipotesi in cui si ritenesse la nozione di funzione legata anche al grado, ne conseguirebbe, del resto, una portata della disposizione eccessivamente ristretta, dovendo essere esclusa la possibilità di applicazione in secondo grado, cioè in una sede in cui le funzioni sono necessariamente esercitate in forma collegiale e, quindi, la prospettabile ricaduta negativa derivante dall'impiego fuori dal proprio ufficio di un magistrato con esperienza limitata sarebbe oggettivamente contenuta.

Viene, infine, posta la questione relativa alla interpretazione della nozione di *"funzioni esercitate"* nel caso di esercizio di funzioni promiscue e, cioè, se l'esperienza maturata in una posizione tabellare caratterizzata dallo svolgimento di tali funzioni possa costituire il presupposto per l'applicazione indifferente ad entrambi i settori, ovvero se debba aversi riguardo solo alle funzioni esercitate in via prevalente. In tal caso, il giudice in attesa di prima valutazione potrebbe essere applicato unicamente per trattare procedimenti corrispondenti a quelli dei quali si occupa in via prevalente nell'ufficio di appartenenza.

Considerazioni attinenti sia alle esigenze di funzionalità dell'ufficio richiedente che di formazione del magistrato applicato - queste ultime, peraltro strettamente connesse alle prime -, portano a ritenere che l'applicazione possa essere disposta solo per l'esercizio delle funzioni prevalenti. Infatti,

nell'ottica della funzionalità dell'ufficio richiedente, solamente un magistrato che ha esercitato una funzione in modo preponderante e quindi in modo continuativo e duraturo nell'arco di almeno un anno ha acquisito quella sufficiente padronanza del settore e quella necessaria formazione per potere, nell'esercizio di tale funzione, garantire una reale utilità dell'applicazione. Questo peraltro tenuto conto della necessaria temporaneità dell'applicazione, che porta ad escludere che un adeguato percorso formativo maturarsi nel corso dell'applicazione stessa.

Va sul punto d'altronde richiamato l'orientamento già espresso da questo Consiglio che, nella valutazione della sussistenza del requisito cd. Carotti per la destinazione a funzioni di GIP/GUP, ha evidenziato come la *ratio* del divieto risiede nella scelta del legislatore di richiedere competenza duratura e specifica ai magistrati che devono svolgere funzioni monocratiche penali così delicate come quelle di Gip/Gup, ritenendo che le funzioni debbano essere esercitate in modo continuativo e prevalente (cfr. delibera del 9 dicembre 2010 di risposta ad un quesito). Anche in questa delibera era stato ancorato il periodo minimo di esercizio di certe funzioni al fatto che queste siano esercitate in modo prevalente.

Tanto premesso

delibera

di rispondere al quesito indicato in premessa nel modo seguente:

ai sensi del paragrafo 21.1. della circolare sulle applicazioni, supplenze, tabelle infradistrettuali magistrati distrettuali, il termine "*funzioni*" dev'essere inteso come riferito allo specifico ambito di esercizio dell'attività giurisdizionale e, nell'ipotesi di esercizio di funzioni promiscue, come riferito alle funzioni esercitate in via prevalente."